



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 21/03/2023

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI ALLA DATA DEL 01/01/2023 - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 1, COMMI 186-221 BIS, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RELATIVA DISCIPLINA

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **11:00**, a seguito di invito diramato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di prima convocazione. La seduta è Ordinaria.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri comunali come appresso indicati:

Nome	Ruolo	Presente	Assente
VERGINE FABIO	Sindaco	Si	
TUNDO LOREDANA	Consigliere	Si	
MANDORINO PIERLUIGI	Consigliere	Si	
SPARAPANE MASSIMO	Consigliere	Si	
GARZIA DIEGO	Consigliere	Si	
SAMBATI ANGELO LUIGI	Consigliere	Si	
GATTO ANDREA	Consigliere	Si	
CONGEDO ANNA MARIA	Consigliere	Si	
MARIANO EMANUELE	Consigliere	Si	
LAGNA PIERO LUCIANO	Consigliere	Si	
ANTONICA ANNA	Consigliere	Si	
MICELI DAVIDE	Consigliere		Si
SABATO FRANCESCO	Consigliere	Si	
MELE STEFANIA	Consigliere	Si	
AMANTE MARCELLO PASQUALE	Consigliere		Si
ANTONICA ALESSANDRA	Consigliere		Si
ANTONACI ANTONIO	Consigliere		Si

Totale Presenti: 13	Totale Assenti: 4
----------------------------	--------------------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Francesco Sabato** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**

Partecipa **Il Segretario Generale Consuelo Tartaro**

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

- Alle ore 15.20 entra in aula la cons. Tundo. I presenti sono n. 13

Il Presidente passa la parola al Sindaco che relaziona sull'argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), nel riproporre al comma 186 dell'art. 1 la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al comma 205 ha riconosciuto la facoltà di avvalersi del beneficio in esame anche agli enti territoriali, prevedendo espressamente che ciascun ente può stabilire, entro il 31 marzo 2023 - con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti - l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204, di cui all'articolo in parola, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;

che, in particolare, il richiamato art. 1, comma 186, della legge n. 197/2022 consente di definire le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado di giudizio (anche, eventualmente, in Cassazione e a seguito di rinvio), alla data di entrata in vigore della legge, con modalità agevolate, applicando le misure più favorevoli per il contribuente previste dalla legge;

che le controversie definibili sono quelle pendenti alla data del 1° gennaio 2023, non concluse con sentenza passata in giudicato alla data di presentazione della domanda dell'interessato;

che aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare la sola imposta dovuta;

RILEVATO altresì:

che l'art. 3 bis, comma 1, lettere b) e c), del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha modificato i commi 206 e 213 della legge n. 197/2022 ed introdotto il comma 221 bis, estendendo agli enti territoriali la possibilità di stabilire entro il 31 marzo 2023 - con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti - l'applicazione degli istituti della conciliazione agevolata delle controversie, della rinuncia agevolata dei giudizi in Cassazione e della regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie, di cui ai commi da 186 a 204;

che, in particolare, il richiamato art. 1, comma 206, della legge n. 197/2022 consente di definire le controversie tributarie pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, alla data di entrata in vigore della legge, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, mediante il versamento delle somme dovute a titolo di imposta, delle sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori;

che il successivo comma 213 consente di definire le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore della legge, con rinuncia da parte del ricorrente al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, mediante il versamento delle somme dovute a titolo di imposta, delle sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori;

che il comma 219 consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di

accertamento o di reclamo o mediazione, scadute alla data di entrata in vigore della legge, per le quali non è ancora stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;

DATO ATTO che attualmente pendono innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado giudizi afferenti ad atti impositivi del Comune, in materia di Tosap, Tia/Tares/Tari e ICI/IMU, mentre non sono pendenti ricorsi in Cassazione;

PRESO ATTO che l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 2/E del 27.01.2023 ha disciplinato gli istituti di tregua fiscale introdotti dalla legge n. 197/2022, approvando con nota prot. n. 30294/2023 il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie;

CONSIDERATO:

che è intendimento del Comune avvalersi di siffatte misure preordinate alla definizione del contenzioso tributario pendente in primo e secondo grado, in quanto consentono all'Ente di ridurre il contenzioso in essere ed al debitore di ottenere una riduzione significativa del debito;

che, a tal fine, e così come previsto dall'art. 1, commi 205 e 221-bis, della legge n. 197/2022, è opportuno procedere all'adozione di apposito atto regolamentare, disciplinante ambito oggettivo, termini e modalità di definizione agevolata delle liti pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge n. 197/2022), anche al fine di rendere più chiaro il relativo procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

DATO ATTO che le controversie definibili sono esclusivamente quelle attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, aventi ad oggetto tributi comunali (ICI-IMU-TIA-TARES-TARI-TOSAP-ICP);

VISTO l'allegato *"Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti"*, disciplinante l'ambito oggettivo, i termini e le modalità di definizione agevolata delle liti pendenti al 1° gennaio 2023;

VISTI E RICHIAMATI:

l'art. 149 del D. Lgs. n. 267/2000, che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;

l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che: *"I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica"*;

l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che: *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del quale: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si*

applicano le disposizioni di legge vigenti”;

RITENUTO opportuno estendere la definizione agevolata di cui alla legge n. 197/2022 alle cause tributarie pendenti riguardanti tributi propri, per consentire ai contribuenti che intendano avvalersene di definire la loro pendenza tributaria con l'ente, anche in un'ottica deflattiva del contenzioso;

DATO ATTO che è comunque riservato all'ente il potere di diniego della definizione agevolata a domanda del contribuente, qualora dovessero ritenersene sussistenti i presupposti;

RICHIAMATA la generale potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio Comunale in materia di entrate comunali, sulla base delle sopra indicate disposizioni di legge;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 205 e 221-bis, della legge n. 197/2022, i provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione contabile ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7) del D.Lgs. n. 267/2000, allegato sub 1) alla presente deliberazione;

UDITI gli interventi di cui all'allegato resoconto;

CON VOTAZIONE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Consiglieri Presenti	n. 13
Consiglieri Votanti	n. 12
Consiglieri astenuti	n. 1 (Tundo)
Voti favorevoli	n. 12

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si hanno per integralmente richiamate e trascritte ed in attuazione dell'art. 1, commi 205 e 221-bis, della legge n. 197/2022:

1. DI APPLICARE le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 186 – 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Galatina, relative a tributi propri;
2. per l'effetto, DI APPROVARE il "*Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti*" alla data del 1° gennaio 2023, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione all'Albo Pretorio *online* e sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento, in uno al modello che sarà predisposto dalla competente Direzione Servizi Finanziari e Innovazione;
4. DI STABILIRE che il Regolamento suddetto acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente;
5. DI TRASMETTERE, entro il 30 aprile 2023, la presente deliberazione e l'allegato Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – mediante il Portale del Federalismo Fiscale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Consiglieri Presenti	n. 13
Consiglieri Votanti	n. 12
Consiglieri astenuti	n. 1 (Tundo)
Voti favorevoli	n. 12

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

- La seduta termina alle ore 15.30.-



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



Direzione Servizi Finanziari e Innovazione Servizio Tributi

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI ALLA DATA DEL 01/01/2023 - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 1, COMMI 186-221 BIS, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RELATIVA DISCIPLINA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero **25** del **14/03/2023**, **Direzione Servizi Finanziari e Innovazione Servizio Tributi**, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione.

Galatina, **14/03/2023**

Il Responsabile del Servizio
f.to **PATERA ANTONIO**



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



Direzione Servizi Finanziari e Innovazione
Servizio Tributi

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI ALLA DATA DEL 01/01/2023 - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 1, COMMI 186-221 BIS, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RELATIVA DISCIPLINA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero **25** del **14/03/2023**, **Direzione Servizi Finanziari e Innovazione Servizio Tributi**, **ATTESTA** la regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni.

Galatina, **14/03/2023**

Il Dirigente/Responsabile
f.to **PATERA ANTONIO**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale
(Consuelo Tartaro)**

**Il Presidente
(Francesco Sabato)**

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- **Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)**

Galatina, lì **21/03/2023**

**Il Segretario Generale
(Consuelo Tartaro)**

